REGOLAMENTO (CEE) N. 210/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3518/86 relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all'importazione di succhi d'arancia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3612/86 [4], in ordine alle misure specifiche di sorveglianza ha subordinato l'importazione di succhi d'arancia al rilascio di un titolo d'importazione;

considerando che la commercializzazione dei succhi d'arancia è ancora caratterizzata dalla concorrenza dei paesi terzi i quali offrono la propria produzione a prezzi inferiori a quelli praticati nella Comunità; che dall'esperienza acquisita emerge che le importazioni avvengono, sostanzialmente, sotto forma di succo concentrato congelato o altrimenti presentato; che occorre pertanto limitare il campo d'applicazione delle misure specifiche di sorveglianza a questi prodotti e a queste presentazioni;

considerando che è opportuno diminuire l'importo della cauzione relativa al titolo per ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori;

considerando che occorre limitare le comunicazioni di carattere amministrativo richieste dagli Stati membri al minimo necessario per l'adozione delle citate misure di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Ogni immissione in libera pratica, nella Comunità, di succhi d'arancia di cui alle sottovoci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 e 2009 19 19 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità. »

2. All'articolo 2, paragrafo 1 l'importo di « 2 ECU/100 kg netti » è sostituito dall'importo « 1,2 ECU/kg netti ».

3. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La domanda di titolo d'importazione dev'essere presentata il giovedì o il venerdì di ogni settimana. »

4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione,

— il paese d'origine,

ripartiti secondo la nomenclatura combinata.

Tali informazioni sono comunicate ogni lunedì mediante telescritto per le domande presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente.

Se nel corso della settimana precedente non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione mediante telescritto da inviare lo stesso giorno di cui al comma precedente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'11 febbraio 1988.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 325 del 10. 11. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 335 del 28. 11. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente